

**Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Direzione generale per le autorizzazioni e valutazioni ambientali (DVA) -

Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale,

Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA

PEC: [DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

**Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**

Direzione generale Belle Arti e Paesaggio – Servizio III Tutela del paesaggio,

Via San Michele, 22 - 00153 ROMA

PEC: [mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

**Oggetto:** procedimento consistente nella ri-determinazione dei Ministeri competenti in merito alla procedura di VIA (ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 152/2006); sul progetto dell'Elettrodotto a 380 kV in doppia terna “S.E. Udine Ovest – S.E. Redipuglia” ed opere connesse.

Io sottoscritta Romano Barbara residente nel Comune di \_\_\_\_\_ in Via

C.F. \_\_\_\_\_

presento le seguenti **osservazioni**, precisando

quanto segue.

**INTRODUZIONE**

- la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, (sez. VI, n. 3652 depositata il 23 luglio 2015, **allegato 1**), ribadisce un concetto fondamentale, costituzionale per la vita sociale in questa Repubblica: *“In nessun caso l’interesse pubblico primario (la tutela paesaggistica) può essere subordinato ad altri interessi, quali la realizzabilità di un’opera”*. In parole povere dichiara che il bene pubblico deve essere comunque tutelato, senza tenere conto dell’intensità o della forza dell’interesse pubblico alla trasformazione del territorio». Non a caso richiama spesso nelle motivazioni, l’articolo 9 comma 2 della Costituzione, che cita: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Se i padri costituenti hanno messo il paesaggio prima del patrimonio storico ed artistico dell’Italia, che è immenso, è senz’altro per un buon motivo.

Con la sua pubblicazione, diventa immediatamente esecutiva, **annullando** sia il provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni, emesso con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali DVA\_DEC-2011-0000411 del 21/07/2011, sia il provvedimento di autorizzazione alla costruzione dell'opera rilasciato





alla società Terna S.p.A., con decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 239/EL-146/181/2013 del 12/03/2013 dell'elettrodotto in oggetto. I lavori portati avanti in maniera forsennata nelle ultime settimane (festivi compresi) stanno a dimostrare che Terna voleva mettere tutti, comunque fosse andata, davanti al fatto compiuto. Trattandosi di una società privata non è soggetta ai rischi d'impresa al pari delle altre. Ne consegue che ad oggi tutte le opere del progetto incautamente realizzate, prima della conclusione del processo e in fase di emissione della sentenza risultano:

a) prive completamente di dichiarazione di pubblica utilità, b) mancanti di titolo edilizio, c) carenti di autorizzazione paesaggistica nonché di valutazione di impatto ambientale d) le particelle illegittimamente occupate da strutture totalmente abusive e) le aree asservite rientrate nella disponibilità giuridica dei legittimi proprietari ed enti pubblici;

- in conseguenza di ciò, il Presidente della Repubblica prende atto con Decreto decisivo del 3 novembre 2015 (**allegato 2**) con annesso parere del Consiglio di Stato, sezione II, n. 00707/2015 *“dell'annullamento dell'atto presupposto, rappresentato dalla ineluttabile verifica di compatibilità ambientale, non può che avere travolto con effetto caducante tutti gli atti conseguenti relativi all'esecuzione della medesima opera pubblica della cui compatibilità ambientale si trattava”* quindi, il reintegro delle aree private asservite nella disponibilità giuridica dei legittimi proprietari;

- la Terna, solo 20 giorni dalla sentenza, in data 13/08/2015 invia la comunicazione prot. TRISPA/P20150009558 che accompagna l'allegato documento del 05/08/15 (*PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE E DEI CANTIERI*), alle competenti Prefetture, agli organi Ispettivi, nonché al MISE, al quale spetta il potere decisionale sulla sorte dell'opera, dichiarando che fino ad ora si è provveduto alle sole attività necessarie per la “messa in sicurezza”, che guarda caso sono funzionali alla messa in esercizio dell'opera. Quindi nonostante la sentenza avversa ed in **assenza di autorizzazione** di sorta che giustifica gli interventi eseguiti, dal 24 luglio fino a marzo 2016, i lavori realizzativi continuano senza sosta, seguendo la cronologia degli interventi citati nelle Relazioni tecniche illustrative che sono parte integrante del progetto approvato dal decreto MISE del 12/03/13.

## **OSSERVAZIONI**

a) molte delle attività sono legate al territorio e questo rappresenta un valore aggiunto da salvaguardare e valorizzare, una economia agricola in forte evoluzione e l'indotto turistico che sempre di più la sottende. Il riavvio del procedimento per la ri-determinazione di un progetto che altro non è che il progetto esecutivo già annullato dal Consiglio di Stato, accogliendo il **parere negativo** espresso dalla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia (prot. 10889 del 24/11/2010) (**allegato 3**), dimostra la volontà di favorire gli interessi al monopolista del dispacciamento





dell'energia a discapito della collettività. La sentenza cita: il “ *Deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico (...) irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio (...) rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico*”. Per meglio valutare l'impatto dell'opera attuale basta visionare il **dossier fotografico** allegato con il quale si dimostra che l'andamento zigzagante del tracciato lungo la pianura friulana con sostegni le cui altezze non sono paragonabili alle strutture esistenti, alterano e deturpando permanentemente il paesaggio agrario architettonico ed i luoghi della memoria letteraria. Per quanto il tracciato sia andato a cercarsi un percorso in mezzo ai campi onde poter scansare ogni insediamento abitativo esistente, zone di pregio, immobili considerati recettori sensibili et altro, in tal modo, colpisce realtà storicamente considerate depresse. Tutto ciò comporta un aumento della lunghezza del tracciato, le strutture dei sostegni poste al vertice di ogni cambio di direzione (fondazioni comprese) sono maggiorate per contrastare le forze di trazione dei conduttori, comportando di fatto un impatto strutturale ben visibile da chilometri di distanza ed impossibile da mitigare;

b) la comunicazione prot. TRISPA/P20150009558 che accompagna l'allegato documento del 05/08/15 (*PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE E DEI CANTIERI*) corredata di varie fotografie che riassumono lo stato dei lavori eseguiti fino alla sentenza del 23/07/15, tra cui, anche quella della nuova stazione elettrica Udine sud (estratto pag. 13), non corrispondente allo situazione reale. Le foto scattate (**allegato 4**) tra il 15 giugno e il 19 agosto 2015 e quelle estratte dalla *Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori* (RGCR10001CGL00170) mostrano una realtà ben diversa, ovvero una stazione elettrica praticamente completa. A seguito del deposito a fine 2014 al MATTM di una perizia di variante, comprendente anche la modifica della Stazione elettrica di Udine sud e raccordo a 380 kV in uscita, il proponente chiedeva la *Verifica di esclusione/assoggettabilità a VIA delle Varianti aeree nel tratto in ingresso alla nuova S.E. di Udine Sud ed in attraversamento al fiume Isonzo* (art. 20 D.lgs 152 S.M.I.).

Senza attendere l'esito del parere sul procedimento, i lavori realizzativi procedono seguendo le nuove modifiche depositate con la perizia di variante. Viene anche eseguita un'opera idraulica (canale profondo 2 mt. con posa di massicciata a tratti) che circonda esternamente la centrale, iniziando a metà del lato nord, proseguendo lungo tutto il lato est terminando a metà del lato sud. Una realizzazione non riportata nelle relazioni tecniche illustrative che sono parte integrante del progetto approvato prima della sentenza, ed ora in fase di valutazione dal nuovo procedimento. La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale (VIA e VAS) approva le modifiche depositate con la perizia di variante, esprimendo parere favorevole solo in data 23/07/15, in coincidenza della pubblicazione della sentenza. Quindi tutte le realizzazioni eseguite prima dell'emissione





quale autorizzazione sono state portate a compimento compresa l'opera idraulica?

c) sebbene la corte giudicante “Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”, i lavori di realizzazione dell'opera sono proseguiti ininterrottamente dal 24 luglio 2015 fino al marzo 2016 (**allegato 7**) sotto forma di operazioni per la “messa in sicurezza. Il documento *Prescrizioni per la messa in sicurezza delle opere e dei cantieri* inviato al MISE (responsabile della sorte dell'opera) et altri, da Terna SpA prot. TRISPA/P20150009558 del 13/08/2015, ad oggi non risulta essere mai stato **autorizzato con atto amministrativo** da parte di Autorità che ne hanno valutato la richiesta e poi eventualmente ne approvano l'esecuzione in toto o in parte della “messa in sicurezza” così come proposta. Quindi, le pubbliche Autorità preposte ad adottare i provvedimenti di competenza hanno omesso la verifica delle situazioni di pericolo paventate dalla società Terna; consentito la chiusura degli scavi dei cantieri aperti lungo tutto il tracciato con l'impiego di terre provenienti da altri non controllati siti; il tutto in assenza di **atto autorizzatorio** che ne consentisse la “messa in sicurezza” e l'accesso ai fondi privati interessati dai cantieri. Da qui l'evidente contrarietà di alcuni proprietari delle aree interessate dalle opere, di consentire l'accesso di mezzi e personale per l'esecuzione dei lavori mai autorizzati, ponendo in essere comportamenti che agevolano la commissione di eventuali illeciti, segnalando con esposti alle Procure competenti tali abusi;

d) la documentazione di progetto presentata anni fa, faceva intuire il rilevante impatto che la realizzazione dell'infrastruttura nella tipologia aerea imposta, avrebbe provocato sul territorio della pianura friulana. Ora dopo l'annullamento delle autorizzazioni con la sentenza del Consiglio di Stato, viene sottoposto a valutazione un progetto che ricalca le caratteristiche del precedente. Senza dubbio gli impatti del progetto in esame, sull'ambiente e sul paesaggio considerato, sono ben visibili realmente sul territorio coinvolto. Nei documenti depositati si cita lo *Studio di confronto delle alternative di tracciato* datato luglio 2010 (SRIARI10022) non pubblicato sul sito web del MATTM prodotto dopo la discussione tenutasi in sede di Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Già il fatto che risalga a 6 anni fa, presuppone che non contenga dati aggiornati e utili alla valutazione delle soluzioni con la migliore tecnologia disponibile. Non si fa alcun cenno nei documenti di progetto della relazione tecnica (finanziata dalla regione) redatta per incarico (non dei Comuni ricorrenti, bensì) di ARPA-Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, dal Prof. **F. Illiceto** dell'“Università La Sapienza di Roma”, che evidenzia non solo la praticabilità ma l'evidente preferibilità di un tracciato di elettrodotto alternativo rispetto a quello aereo proposto da Terna. Lo stesso Professore affermò in occasione dell'incontro del 07/05/12 a Udine presso la sede della Regione F.V.G. in presenza dei Sindaci, dell'Assessore Regionale e di alcuni Consiglieri regionali che il tempo limitato avuto a disposizione non gli aveva permesso di approfondire valutando ulteriori possibili soluzioni alternative.





Scorrendo il documento “*Sintesi non tecnica dello studio di impatto ambientale*” del 15/09/15 (codifica PSRARI08022 Rev. 01) del nuovo progetto sottoposto valutazione in oggetto, a pag 41 riporta: “ *L'interramento di un elettrodotto a 380 kV pone seri problemi nella fase di realizzazione e, in particolare per quello tra le stazioni elettriche di Redipuglia e Udine ovest, gravi limitazioni di affidabilità e sicurezza nell'esercizio della rete, che potrebbero condurre a distacchi forzati di utenze su vaste aree del territorio friulano nel caso in cui la linea in cavo dovesse essere messa fuori servizio per ragioni tecniche o accidentali. In quest'ottica deve quindi intendersi la decisione di Terna SpA di non presentare un'alternativa in cavo nel SIA (...)*”.

Si tratta di una alternativa progettuale praticabile che si sta diffondendo in numerose situazioni (**allegato 5**) sia in ambito regionale (recentemente il Via libera al progetto per la linea ad AT 220 kV Somplago-Wurmlach) nazionale (es l'interconnessione fra Italia-Francia) ed internazionale (es l'interconnessione fra Francia-Spagna). Si consideri che la valutazione comparativa delle varie tecnologie potenziali con una effettiva e puntuale “analisi costi/benefici” consentirebbe una sufficiente informazione rispetto ai parametri economici che stanno alla base delle diverse alternative progettuali che tenga conto anche dei profili ambientali che sono sicuramente a favore della soluzione interrata, considerando anche i risparmi in fase di gestione della soluzione interrata rispetto a quella aerea.

In considerazione dell'avvio prossimo dei lavori per l'ampliamento del corridoio autostradale della A4, la realizzazione di una linea interrata in fregio ad una autostrada esistente entro quella fascia laterale di rispetto che di fatto risulta inibita ad ogni utilizzo porterebbe:

- la perfetta conservazione dei valori paesaggistici dell'intera pianura friulana.
- l'assenza di qualsivoglia interferenza con l'operatività delle stazioni aeroportuali e il volo di aviogetti militari, civili o solo con i mezzi dedicati all'elisoccorso.
- la minore dispersione dell'energia trasportata.
- la minore lunghezza della linea nel suo complesso.
- la maggior durevolezza del cavo interrato (pari a circa il doppio dell'impianto aereo)
- i minori costi manutentori.
- la sua minore vulnerabilità agli urti accidentali ed agli sbalzi climatici.
- la sostanziale ininfluenza dei venti estremi sulla sicurezza della linea.
- il decisivo minor danno alle attività economiche e i minori deprezzamenti fondiari.
- i minori rischi per la salute umana.

Mettere le soluzioni effettivamente alternative a confronto avrebbe oltretutto consentito di compiere una stima dei costi ed un raffronto economico delle possibili, molteplici soluzioni alternative, valutazioni, queste, da porsi alla base di ogni scelta razionale in





contropartita ai benefici attesi, a maggior ragione se per costruire la infrastruttura si deve accedere ad un finanziamento pubblico;

e) nel progetto fa parte integrante la documentazione fotografica con l'ubicazione dei punti visuali che servono a documentare le caratteristiche paesaggistiche nei luoghi e lungo i percorsi maggiormente frequentati delle zone interessate dal tracciato. Risulta del tutto inattendibile il materiale fotografico riproposto e solo in minima parte aggiornato, utilizzato per la stesura della **Relazione Paesaggistica-Appendice 01** (datata 15/09/15 Rev. 01 codifica PSRARI08014), risale all'anno 2008. Una acquisizione con angolature radenti il piano di campagna, e del tutto insufficienti a far risaltare l'impatto provocato dall'imponente struttura e mai messe a confronto dove si accosta ai borghi rurali (borgo di Clauiano), oppure comparata con i vari campanili delle zone attraversate.

Analizzando il documento di progetto **Relazione Paesaggistica-Appendice 02** (datata 15/09/15 Rev. 01 codifica PSRARI08014) a pag 1 si legge:

*“vengono di seguito riportate le simulazioni fotografiche dell'inserimento dell'opera in progetto. Per consentire un confronto con la documentazione prodotta nell'ambito del SLA del 2008 si è ritenuto opportuno riprendere le vedute utilizzate per la redazione della documentazione prodotta al tempo ed in particolare:*

*- l'appendice alla relazione paesaggistica PSRARI08014 Rev 00 del 2008*

*- il documento SRIARI10048-Fotoinserti in aree a vincolo paesaggistico, redatto a seguito della richiesta di chiarimenti della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del FVG del 2010 ...”*

Premesso che una rappresentazione fotografica di un paesaggio rurale, in aree soggette a vincolo, risalente a ben 5-7 anni fa, riproposta oggi, non può essere considerata attendibile ai fini di una corretta valutazione dell'impatto dell'opera. Tutti i luoghi sulla terra sono soggetti a continue trasformazioni dovute all'azione umana o naturale, talvolta impercettibili in altri casi macroscopiche legate al tempo.

Nella Relazione paesaggistica medesima come esempio di foto inserti del nuovo elettrodotto (**allegato 6**) prendiamo quella utilizzata a pag 4 (FS1 Ante Operam) risalente al 2008. Scattata nel greto del fiume Isonzo, mostra la presenza di una massicciata costruita per contenere l'erosione della sponda destra del letto del fiume, posta a salvaguardia delle fondazioni dei tralicci dell'elettrodotto 380 kV Planais-Redipuglia e 132 kV Ca' Poia-Redipuglia, costruiti all'interno dell'alveo, esterni dal flusso dell'acqua e ben mascherati dalla vegetazione circostante. La realtà odierna risulta completamente diversa rispetto al lontano 2008 come dimostra dalla foto successiva scattata il 10/03/16. A conferma della vistosa erosione verificatasi con la piena del 2009 e del novembre 2012 basta visualizzare le immagini satellitari di Google Maps del 2015. Si noterà che le fondazioni dei tralicci si trovano ora al centro del fiume, circondate da manufatti, rinforzate dagli stessi massi utilizzati anni fa per difendere la sponda destra. Quindi la foto





subito sotto (FS1 Post Opera) è falsa perché i tralicci delle linee attuali, come da progetto saranno sostituiti dai nuovi sostegni monostelo dell'elettrodotto a 380 kV Planais-Redipuglia e del nuovo 380 kV Redipuglia-Udine ovest, affiancati e ancora da realizzare, verranno collocati nell'alveo vivo, ovvero in piena flusso (traslati di qualche metro verso la sponda destra) sempre a valle dell'autostrada, e non in zona esterna come rappresentato. La non veridicità delle condizioni morfologiche dei luoghi può condizionare il rilascio di autorizzazioni da parte degli enti preposti alla valutazione dei progetti, ritenendo superfluo eseguire opportune verifiche importanti ed a escludere possibili situazioni di pericolo non previste in futuro;

f) visionando la documentazione resa disponibile si rileva:

- nel documento Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale Rev.01 del 15/09/15 (codifica PSRARI08022), a pag 25 nel paragrafo 1.2.4 Alternative di tracciato individuate viene riportato quanto segue: nella **“Relazione Illustrativa del progetto in realizzazione e di introduzione al SIA” (Doc. RECR10001CSA01062)** *“sono riassunte le varianti di tracciato ed alternative proposte ed analizzate durante il precedente iter, alcune delle quali sono state recepite nel progetto definitivo autorizzato ed in fase di realizzazione, sottoposto a valutazione in questo SIA Rev01. Si rimanda a tale documentazione per il riassunto di tali varianti ed alternative considerate ed ai benefici ambientali che il recepimento delle stesse, su spinta della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, del MiBACT della Regione, dell' AdB o di altri enti, ha determinato rispetto al progetto iniziale (cfr. in particolare prescrizioni nn. A1, A2, A3, A4, A5, A11, A17, A19, B1)”*.

- nel documento Relazione sullo Stato di Avanzamento lavori Rev. 00 del 10/09/2015 (codifica RGCR10001CGL00170) a pag 5 Interventi Compresi Nell'opera viene riportato quanto segue: “Il progetto autorizzato in realizzazione per la stazione elettrica di Udine Sud è costituito dal progetto definitivo, approvato con il decreto di cui alla premessa, che è stato aggiornato, in fase di progetto esecutivo e di realizzazione, tramite le DIA Ministeriali riportate sempre in premessa. (TRISPA/P20130010632 del 14.11.2013 e TRISPA/P20150002239 del 13.03.2015 ).

*Per maggiori dettagli sul progetto autorizzato in realizzazione, si rimanda al **doc. n. RECR10001CSA01062** Relazione illustrativa del progetto in realizzazione e di introduzione al SIA.”*

Si fa presente che la relazione RECR10001CSA01062 richiamata in più occasioni su vari documenti, non essendo stata pubblicata sul sito web del MATTM, rende impossibile verificare i tanto reclamizzati benefici ambientali ottenuti rispetto al progetto iniziale. Confrontando nel precedente iter la documentazione del progetto definitivo con quello esecutivo si rileva l'aumento delle altezze dei sostegni nel tratto in attraversamento del torrente Torre e del fiume Isonzo. Tali altezze sono riconfermate anche negli elaborati di





questo progetto sottoposto a valutazione. Nel progetto si trascura l'impatto visivo a sull'avifauna esercitato dall'infrastruttura nei due tratti dove le due linee a 380 kV procedono affiancate per alcuni km (Basiliano-Pasian di Prato e da Redipuglia-Villesse). Considerato che i sostegni dei due tracciati ravvicinati presentano altezze diverse, con la completata tesatura dei conduttori questi si posizioneranno su piani di altezze diverse, creando una parete verticale di conduttori (effetto barriera) alta parecchi metri. Dalla documentazione si riscontra nel tratto in località Basiliano-Pasin di Prato uno sviluppo verticale di 27 metri circa, mentre nel tratto Redipuglia-Villesse (attraversamento fiume Isonzo) uno sviluppo verticale di 35 metri. Una valutazione specifica e indipendente sugli effetti negativi provocati all'avifauna migratoria non si trova nei documenti di progetto, salvo la nota sul SIA (codifica **PSRARI08013** Rev. N. 01) che rimanda al documento (A25; *In merito alla redazione di uno studio di analisi del rischio elettrico per l'avifauna, è stato predisposto uno specifico studio (doc. RECR10001CASA00243) dove sono stati identificati gli ambiti oggetto di mitigazione*) non disponibile;

g) dopo l'entrata in vigore dell'art.1 protocollo aggiuntivo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) il diritto alla tutela dei propri beni non ha più soltanto un contenuto patrimoniale, ma appartiene invece alla categoria dei "diritti umani inviolabili". Il danno illegittimo all'azienda (non solo agricola ma anche commerciale industriale) deve essere risarcito anche se la legge italiana non lo prevede.

## CONCLUSIONI

L'analisi del progetto ha evidenziato lacune sotto il profilo metodologico e in particolare la mancata valutazione delle possibili soluzioni alternative con il contestuale mancato raffronto delle qualità delle medesime hanno impedito di giungere ad una univoca comparazione in termini di costi/benefici e quindi ad una oculata scelta delle soluzioni ottimali da sottoporre al parere delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini.

Una linea secondo il progetto pensata per evitare le criticità, ovvero scongiurare aperture di rete improvvise, quanto incontrollate, perdite di collegamenti con possibilità di disalimentare vaste aree di utenza... ma in fondo con la realizzazione di una nuova linea sostitutiva delle esistenti si finisce per soggiacere alla eventualità di una sua interruzione e per introdurre un ulteriore elemento di vulnerabilità per il fatto che vada ad intestarsi nella sottostazione di Redipuglia, al pari di tutte le principali linee in AT in arrivo dalla Slovenia, da Trieste, da Monfalcone e da Torviscosa con un affollamento tale da far temere gli effetti che da un possibile incidente potrebbero derivare all'intera rete con conseguenze assolutamente devastanti. La richiesta di più energia a un costo inferiore da parte dell'ABS non trova riscontro con il progetto attuale. Il nuovo raccordo 220 kV in semplice terna che funge da trasporto tra la nuova Udine sud e la linea esistente "SE Udine NE-SE Redipuglia





der. Safau” mantiene inalterata la capacità di trasporto dell'attuale, visto che il tratto terminale non è soggetto a demolizione ma viene mantenuto tal quale.

La tesi secondo la quale la nuova linea si configura come un intervento indispensabile a mettere in sicurezza il sistema elettrico regionale e a far fronte ai consumi energetici interni, non trova validi riscontri, mentre per converso è consistente la probabilità che esso serva a trasportare soprattutto quote di energia dalle produzioni regionali in esubero verso le regioni limitrofe o quale dorsale principale, da completarsi ed integrarsi secondo modalità e programmi oggi non esplicitati per il trasporto di energia proveniente dall'estero, rivolta al mercato italiano.

Il progetto come pure il quadro conoscitivo e lo scenario prestazionale in cui l'opera si colloca in seno alla rete elettrica regionale, fa dubitare della effettiva urgenza e necessità della infrastruttura sottoposta ad approvazione, considerata a tutti gli effetti una merchant-line con una capacità di trasporto esagerata di 2000 MW nominali, in uno scenario dove la produzione di energia da fonti rinnovabili (in continua crescita), favorisce sempre più la diffusione dei modelli di distribuzione “Smart Grid”.

Il riavvio della procedura per la ri-determinazione del progetto, non è altro che un tentativo di aggirare le motivazioni dalla sentenza del Consiglio di Stato per sanare tutti gli abusi e mettere tutti davanti al fatto compiuto.

Con riserva di ogni azione e tutela in tutte le sedi consentite si porgono distinti saluti.

Data 16/04/16

Firma







N. 03652/2015REG.PROV.COLL.

N. 06347/2014 REG.RIC.

N. 06348/2014 REG.RIC.

N. 06288/2014 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato  
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2014, proposto da:  
Associazione Sportiva Dilettantistica (Asd) 77, Azienda Agricola Visentini Adriano  
e Enzo Stefania, Baffi Renata, Baldassi Luigi, Bernardis Giovanna in proprio e in  
qualità di titolare dell'azienda agricola omonima, Brugnera Franco, Brugnera  
Nicolò, Brusin Francesco, Cosolo Orietta, Cosolo Tommaso, March Nevio, Di  
Enzo Stefania, Ferro Lorenzo, Felice Sonia, Govetto Paolo, Grassi Andrea,  
Marangone Claudio, Marangone Daniele, Marcuzzi Agostino, Marcuzzi Tobia,  
Maurigh Vittorino, Menon Daniele, Menon Odilo, Miani Leda, Nonino Malvina,  
Pavanel Anna, Pavanel Ivana, Petrocchi Marco, Rossi Angelo, Tavano Moira,  
Turco Daniele, Uanetto Marco, Unterholzner Ivo, Visentini Adriano,  
Unterholzner Gualtiero, Fly Synthesis s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, Società Agricola di Unterholzner Gualtiero e Ivo s.s., tutti rappresentati e  
difesi dagli avvocati Matteo Ceruti e Alessio Petretti, con domicilio eletto presso  
l'avvocato Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

**contro**

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Regione Friuli-Venezia Giulia;

***nei confronti di***

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Buson, Mario Esposito e Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Esposito in Roma, Via Lattanzio, 66;

Terna Rete Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Lattanzio, 66;

sul ricorso in appello numero di registro generale 6348 del 2014, proposto da: Comune di Mortegliano, Comune di San Vito al Torre, Comune di Trivignano Udinese, Comune di Lestizza, Comune di Palmanova, Comune di Basiliano, Comune di Pavia di Udine, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio eletto presso l'avvocato Alessio Petretti in Roma, Via degli Scipioni, 268/A;

***contro***

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali, Regione Friuli-Venezia Giulia;

***nei confronti di***

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Esposito, Filomena



Passeggio, Giancarlo Bruno, Elena Buson, con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Esposito in Roma, Via Lattanzio, 66;

sul ricorso in appello numero di registro generale 6288 del 2014, proposto da: Giovanni Rubini, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Acerboni, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, 14/4 Sc.A;

***contro***

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Regione Friuli-Venezia Giulia;

***nei confronti di***

Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Buson, Mario Esposito e Filomena Passeggio, con domicilio eletto presso l'avvocato Mario Esposito in Roma, Via Lattanzio, 66;

Terna Rete Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Esposito, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via Lattanzio, 66; Comune di Santa Maria La Longa;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 6347 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II-*quater* n. 03993/2014, resa tra le parti, concernente decreto di compatibilità ambientale progetto denominato "elettocondotto a 380 kv in doppia terna s.e. Udine ovest - s.e. Redipuglia"

quanto al ricorso n. 6348 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II-*quater* n. 03992/2014, resa tra le parti, concernente decreto di compatibilità ambientale progetto denominato "elettrdotto a 380 kv in doppia terna s.e. Udine ovest - s.e. Redipuglia";

quanto al ricorso n. 6288 del 2014:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione II-*quater* n. 03994/2014, resa tra le parti, concernente compatibilità ambientale del progetto denominato "elettrdotto a 380 kv in doppia terna s.e. Udine ovest - s.e. Redipuglia"

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dello sviluppo economico, di Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., di Terna Rete Italia s.p.a. della Regione Friuli -Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Acerboni per delega dell'avvocato Cerruti, l'avvocato dello Stato Fabio Tortora, l'avvocato Mario Esposito;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. I provvedimenti impugnati nei presenti appelli riuniti attengono alla realizzazione ed esercizio di un elettrdotto a 380 Kw, in doppia terna, tra la stazione elettrica di Udine Ovest e la stazione elettrica di Redipuglia (Gorizia), della lunghezza di circa 39 chilometri, con sostegni dell'altezza di 61 metri. Precisamente, sono stati impugnati in primo grado i seguenti atti:



- il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro per i beni e le attività culturali, del 21 luglio 2011, recante la compatibilità ambientale del progetto denominato "Elettrodotto a 380KW in doppia terna S.E. Udine ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse presentato dalla società Terna s.p.a.;

- ogni altro atto connesso ivi compresi: gli atti di "generalità" n.3333 del 28 dicembre 2007 e n. 2881 della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia; il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas n.528 del 16 settembre 2010; il parere favorevole del Ministero per i beni e le attività culturali espresso con nota n.38241 del 20 dicembre 2010 e con nota n.6440 del 24 febbraio 2011; la delibera della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n.1095 del 4 giugno 2010 e la nota del Presidente della Regione del 14 giugno 2010; le note del Ministero dello sviluppo economico n.9876 del 17 maggio 2012 e n.14825 del 19 luglio 2012; per quanto di necessità e nei limiti delle censure indicate in ricorso il d.P.C.M. 27 dicembre 1988 nonché il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 luglio 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas;

L'opera è stata progettata da Terna s.p.a. in qualità di gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (di seguito anche solo RTN) ed è inclusa nel Piano di Sviluppo della RTN.

2. Gli odierni appellanti, con distinti ricorsi proposti in primo grado innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno impugnato la positiva pronuncia di compatibilità ambientale – a seguito di procedimento promosso a domanda di Terna s.p.a. del 22 gennaio 2009, con conferenza di servizi - dell'opera (decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, del 21 luglio 2011) e, con

successivi motivi aggiunti, l'autorizzazione alla costruzione dell'opera (decreto interministeriale n. 239/EL-146/181/2013 del 12 marzo 2013) ai sensi dell'art. 1-sexies d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 come convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con tre sentenze di analogo contenuto, rese in pari data (11 febbraio 2014), rispettivamente numero 3992, 3993 e 3994, ha respinto i ricorsi e i motivi aggiunti proposti in primo grado.

4. Gli odierni appellanti, individuati e specificati in epigrafe, con tre distinti atti di appello di analogo contenuto hanno chiesto la riforma di tali sentenze.

5. Si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Friuli - Venezia Giulia, la società Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e la società Terna Rete Italia s.p.a..

6. All'odierna udienza di discussione gli appelli sono stati tratti per la decisione.

7. Occorre, anzitutto, disporre la riunione degli appelli atteso che, nonostante i ricorsi abbiano ad oggetto sentenze formalmente diverse, sussiste un'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva (stante l'identità dei provvedimenti amministrativi impugnati nei tre giudizi che vengono in decisione).

8. Occorre in via pregiudiziale esaminare alcune eccezioni di rito sollevate in particolare da Terna nei suoi scritti difensivi.

Alcune eccezioni sono comuni a tutti tre gli appelli, altre, invece, si indirizzano distintamente contro i singoli appelli.

9. Cominciando da queste ultime, con riferimento al ricorso n. 6288/2014 R.G. (proposto da Giovanni Rubini), Terna eccepisce che mentre il ricorso di primo grado è stato rivolto anche nei confronti del Comune di Santa Maria La Longa,



non costituitosi innanzi al Tribunale amministrativo regionale, quello in appello non è stato notificato a detta Amministrazione, con ciò vulnerando il principio espresso dall'art. 95 Cod. proc. amm. e dall'art. 331 Cod. proc. civ..

Da qui, secondo Terna, la necessità di integrare il contraddittorio.

L'eccezione è infondata.

L'art. 95, comma 3, Cod. proc. amm. prevede che il giudice disponga l'integrazione del contraddittorio solo se l'impugnazione non è stata proposta, come doveva esserlo, nei confronti di tutte le parti necessarie. La disposizione fa testuale riferimento all'ipotesi in cui si è in presenza di una causa inscindibile o di cause tra loro dipendenti e, quindi, all'ipotesi in cui la sentenza deve essere impugnata nei confronti di tutte le parti della precedente fase.

Ricorrendo tale situazione, l'ordine di integrazione del contraddittorio (e la conseguente improcedibilità dell'impugnazione ove l'integrazione del contraddittorio non avvenga nel termine fissato) serve ad assicurare l'unitarietà dell'atto che disciplina i rapporti fra le più parti, che deve essere tale per tutte, ovvero la sentenza pronunciata in sede di impugnazione ovvero, se è mancata l'integrazione del contraddittorio, la sentenza impugnata.

Tale esigenza di integrazione del contraddittorio non sussiste nel caso in cui a non essere destinataria della notificazione dell'impugnazione in appello sia una parte che era parte non necessaria del giudizio di primo grado nel senso sopra chiarito (una parte, cioè, rispetto alla quale non si configura una causa inscindibile ovvero cause tra loro dipendenti).

È quest'ultima la situazione in cui qui si trova il Comune di Santa Maria La Longa rispetto al quale si lamenta la mancata integrazione del contraddittorio. Il Comune in questione non è parte necessaria, o legittimo contraddittore, in quanto non ha adottato gli atti impugnati e non può processualmente considerarsi controinteressato (né in senso tecnico-giuridico, né in senso sostanziale) rispetto al

ricorso di primo grado. A ben vedere, il Comune di Santa Maria La Longa appare essere stato evocato in giudizio nel ricorso di primo grado per fini tuzioristici, ma in termini oggettivi non risulta dagli atti titolare di alcuna situazione giuridica sostanziale che giustifichi nei suoi confronti una necessaria integrazione del contraddittorio. La decisione, cioè, poteva essere pronunciata dal giudice senza che le situazioni giuridiche di quel Comune derivanti dall'impugnazione degli atti gravati potessero averne a risentire (cfr. art. 28, comma 1, prima parte, Cod. proc. amm.): sicché ora, in appello, non vi è necessità (ai sensi dell'art. 95, commi 1 e 3, Cod. proc. amm.) di sua evocazione in giudizio e non vale in opposto la mera circostanza che in primo grado fosse stato (solo) formalmente invitato a contraddire.

Del resto, per quanto può rilevare, l'assenza di un effettivo e sostanziale interesse a contraddire rispetto al presente ricorso risulta ulteriormente contrassegnata dalla significativa circostanza che il Comune in oggetto non si è costituito nel giudizio di primo grado, evidentemente non intendendo entrarvi perché remoto dai suoi interessi.

Non ricorrono, quindi, i presupposti per disporre una tale integrazione del contraddittorio.

10. Con riferimento al ricorso n. 6347/2014 R.G. Terna eccepisce l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che l'impugnazione della sentenza è stata proposta solo da 37 dei 268 ricorrenti e soccombenti in primo grado. Terna sostiene, più nel dettaglio, che i ricorrenti nel giudizio di primo grado avevano agito in cumulo soggettivo determinando tra loro un vincolo litisconsortile unitario, mediante la proposizione, in un unico atto, di censure rivolte contro gli stessi provvedimenti. Secondo la controinteressata, pertanto, l'acquiescenza prestata da ben 231 degli attori iniziali alla sentenza resa nei confronti di tutti, precluderebbe l'impugnazione autonoma da parte degli altri, potendosi altrimenti verificare il rischio di giudicati difformi



(valendo per alcuni la sentenza resa in primo grado e, per altri, la sentenza, in ipotesi difforme, resa in appello).

In subordine, Terna comunque rileva la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli originari ricorrenti che non hanno proposto appello.

L'eccezione è infondata.

È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il soggetto partecipe in primo grado di un ricorso collettivo non è parte necessaria nel giudizio di appello (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 1988, n. 208), dovendo escludersi che la proposizione di un ricorso collettivo in prime cure comporti la possibilità di configurare le persone fisiche, che come tali hanno agito in giudizio, in modo artificiosamente e inscindibilmente unitario (Cons. Stato, Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1334). Le loro posizioni sostanziali sono simili ma non interferenti e collegate, sicché ciascuno mantiene la disponibilità della propria azione senza condizionare l'altrui, pur di fatto avendo in prime cure esercitato tutti contestualmente le rispettive azioni. Tale situazione dà, quindi, luogo ad un litisconsorzio facoltativo (non necessario o unitario), con la conseguenza che il ricorso in appello proposto da alcuni soltanto dei ricorrenti originari è ammissibile non essendovi alcun litisconsorzio necessario tra i predetti appellanti e tutti i ricorrenti originari, che, stimando di non aver più interesse a dare ulteriore corso al giudizio, hanno ritenuto di non impugnare la sentenza.

Le medesime considerazioni escludono evidentemente la necessità di integrare il contraddittorio *ex* art. 95, comma 3, Cod. proc. amm..

11. Rispetto all'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse alla proposizione del ricorso di primo grado (e, quindi, di riflesso, all'appello della sentenza) occorre evidenziare che la questione è ormai coperta da giudicato interno, atteso che la medesima eccezione, già formulata in primo grado,

è stata espressamente disattesa dal Tribunale amministrativo regionale con statuizione che, non essendo stata gravata da appello incidentale, deve ritenersi ormai passata in giudicato. Ciò fermo e sufficiente, vale aggiungere che tali motivazioni meritano di essere condivise, gli atti impugnati incidendo patentemente sulle varie, dedotte situazioni soggettive dei ricorrenti.

12. Analoghe considerazioni consentono di respingere l'analogha eccezione di inammissibilità che Terna solleva anche rispetto all'appello n. 6348/2014, proposto dai Comuni di Mortegliano, San Vito al Torre, Trivignano Udinese, Lestizza, Palmanova, Pavia di Udine.

Per le ragioni già esposte, la circostanza che l'impugnazione sia stata proposta solo da alcuni dei Comune ricorrenti e soccombenti in primo grado non ha alcuna conseguenza preclusiva rispetto all'impugnazione.

Anche in questo caso, le eccezioni relative al difetto di interesse o alla carenza di legittimazione all'appello possono ritenersi coperte dal giudicato interno, a fronte della mancata impugnazione, mediante appello incidentale, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale nei capi in cui ha respinto analoghe eccezioni formulate in primo grado. Valgono anche qui le medesime ulteriori ragioni di sostanza circa la legittimazione e l'interesse a ricorrere.

13. Terna, come sopra si accennava, ha sollevato anche alcune eccezioni di inammissibilità comuni ai tre appelli, deducendo, in particolare: 1) la violazione del principio di specificità dei motivi; 2) la preclusione per mancata impugnazione delle statuizioni reiettive di alcuni motivi (tali statuizioni, ormai passate in giudicato, precluderebbero la proponibilità e l'ammissibilità di mezzi di gravame relativi a statuizioni da quelle dipendenti o connesse).

13.1. In ordine al primo profilo (asserita genericità del gravame), ritiene il Collegio che gli appelli rispettino il requisito della specificità dei motivi, in quanto articolano specifiche critiche ai punti della sentenza di primo grado investiti del gravame,



volte ad evidenziare gli errori logico-giuridici in essa contenuti, così da devolverne la cognizione al giudice dell'impugnazione. Gli appellanti, in particolare, non si sono limitati alla mera e generica riproposizione dei motivi di primo grado, ma hanno criticato la sentenza appellata denunciandone l'erroneità nella parte in cui ha respinto i motivi di ricorso di primo grado, di cui in questa sede chiedono l'accoglimento.

13.2. Nessuna preclusione deriva, infine, dalla mancata impugnazione di alcune statuizioni di rigetto degli originari motivi. Da un lato, invero, i capi impugnati sono autonomi e non meramente dipendenti o connessi con quelli non specificamente investiti dai motivi di gravame; dall'altro lato, occorre evidenziare come, in virtù dell'art. 336, primo comma, Cod. proc. civ. (applicabile anche al processo amministrativo per il rinvio contenuto nell'art. 39 Cod. proc. amm.), la riforma parziale ha effetto, operando il c.d effetto espansivo interno, anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

14. Si deve, pertanto, procedere all'esame dei motivi di appello.

15. Nel merito l'appello merita accoglimento.

Risulta fondato, in particolare, il secondo motivo di appello con cui si deducono, sotto diversi profili, vizi di eccesso di potere e difetto di motivazione in relazione al provvedimento con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali (nota prot. 6440 del 24 febbraio 2011), mutando il precedente parere contrario della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia (espresso nella nota prot. 10889 del 24 novembre 2010), ha espresso parere favorevole sul progetto di elettrodotto con l'unica condizione di spostare il tratto di elettrodotto previsto nell'area golenale del fiume Torre.

16. Giova ricostruire con maggiore dettaglio questa fase del procedimento su cui si appuntano le censure dei ricorrenti.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia aveva inizialmente espresso parere contrario all'intervento nelle aree oggetto di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), rilevandone l'impatto negativo sul paesaggio consistente:

- nel deturpamento della scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico del torrente Comor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della Roggia di Udine e delle Roggia Mille acque con la irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio e che, inoltre, in nove casi, avendo un'altezza superiore a 61 metri, dovrebbero, per rispettare le norme di sicurezza del volo a bassa quota, presentare una verniciatura bianca e arancione nel terzo superiore;
- in un rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico.

Sulla base di questi rilievi, la Soprintendenza aveva, quindi, proposto l'interramento dell'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela paesaggistica.

Successivamente però, con l'atto impugnato (nota prot. 6440 del 24 febbraio 2011), il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito anche solo MIBAC), *“considerata l'impossibilità di realizzare l'elettrodotto in cavo [sotterraneo] nelle zone sottoposte a tutela paesaggistica, come chiarito dalla società Terna s.p.a.”*, mutando avviso si esprimeva favorevolmente, ponendo come unica condizione che il tratto di elettrodotto del fiume Torre venisse spostato all'esterno della fascia di elevato valore paesaggistico.

17. Gli appellanti lamentano che questo mutamento di giudizio (non assistito da adeguata motivazione) si rivelerebbe contraddittorio ed irragionevole, ed evidenziano – criticando, sotto questo specifico profilo, la sentenza appellate anche per il vizio di omessa pronuncia rispetto alla censura proposta in primo



grado – che il parere favorevole del Ministero, anche a prescindere dal ripensamento rispetto al precedente parere negativo, sarebbe, comunque, in sé affetto da vizi di sviamento di potere: infatti attraverso tale atto di assenso il MIBAC avrebbe illegittimamente subordinato il perseguimento dell'interesse pubblico primario (alla tutela paesaggistica) affidato alla sua cura alla realizzabilità comunque dell'opera, quasi che l'*an* del progetto non potesse essere nemmeno posto in discussione.

18. Il Collegio ritiene che, nei termini che seguono, sussistano i denunciati profili di sviamento di potere.

19. Alla funzione di tutela del paesaggio (che il MBAC qui esercita attraverso esprimendo il suo obbligatorio parere nell'ambito del procedimento di compatibilità ambientale) è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Invero, anche nel procedimento in questione (circa il quale è il caso di rammentare il precedente di cui a Cons. Stato, VI, 10 giugno 2013, n. 3205) il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove – similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili (cfr. Corte cost., 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 27 giugno 1986, n. 151; 10 marzo 1988, n. 302; Cons. Stato, VI, 18 aprile 2011, n. 2378). La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza.

Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto dell'intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione e così via) non viene meno – a pena di disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell'art. 9 Cost. – in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come quello dell'art. 1-*sexies* (*Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici*) d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 (*Disposizioni urgenti per la sicurezza [e lo sviluppo] del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica*) come convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290, a tenore del cui comma 1 «L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda».



La speciale concentrazione procedimentale, cioè, di questo e di analoghi procedimenti non comporta un'attenuazione della rilevanza della tutela paesaggistica perché questa si fonda su un espresso principio fondamentale costituzionale. Questa speciale disciplina incentrata sulla concentrazione procedimentale è volta a dare speditezza al confronto richiesto dall'approvvigionamento energetico e nello stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate ha il suo valore aggiunto. La semplificazione procedimentale persegue la speditezza in ragione delle necessità energetiche: ma si tratta di un effetto procedimentale e non di contenuti, perché non inverte il rapporto sostanziale tra interessi e non sottrae effettività (come farebbe se negasse la ricordata eccezione) a un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (cfr. Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039; 15 gennaio 2013, n. 220).

Perciò, per quanto concerne il ruolo del MIBAC nel procedimento, le valutazioni di comparazione e ponderazione di interessi, proprie della discrezionalità amministrativa, restano del tutto estranee alla fattispecie di legge e, ove di fatto introdotte, rendono l'atto viziato per eccesso di potere. Come ben evidenziato in dottrina, la discrezionalità tecnica, a differenza di quella amministrativa, si concentra su un unico interesse, nel caso quello paesaggistico, attraverso la verifica in fatto della sua configurazione e trasformazione nel caso concreto. Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non può dar luogo ad alcuna forma di comparazione e valutazione eterogenea. Nell'esercizio della funzione di tutela spettante al MIBAC, l'interesse che va preso in considerazione è solo quello circa la tutela paesaggistica, il quale non può essere aprioristicamente sacrificato dal MIBAC stesso, nella formulazione del suo parere, in considerazione di altri interessi pubblici la cui cura esula dalle sue attribuzioni.

20. L'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio per la particolare dignità data dall'essere iscritta dall'art.9 Cost. tra i principi fondamentali della Repubblica, è stata del resto più volte affermata dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., ad esempio, Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151, 29 dicembre 1982, n. 239; 21 dicembre 1985, n. 359; 5 maggio 1986, n. 182; 10 ottobre 1998, n. 302; 19 ottobre 1992, n. 393; 12 febbraio 1996, n. 2; 28 giugno 2004, n. 196; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 novembre 2011, n. 309) sia di questo Consiglio di Stato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 3 luglio 2012, n. 3893; VI, 18 aprile 2011, n. 2378; 22 settembre 2014, n. 4775).;

21. Quanto sopra risulta patentemente leso nel procedimento oggetto del presente giudizio, in cui il MBAC – ponendo, per l'inequivoca logica interna al giudizio, la sua seconda valutazione in comparazione con altri interessi pubblici - si è spinto *ultra vires* rispetto al compito assegnatogli dalla legge e ha di fatto abdicato, sulla soverchiante base di un suo inammissibile bilanciamento con altri interessi, ad esercitare correttamente l'indeclinabile funzione di tutela di cui è esso per legge titolare.

Il Ministero invero, anziché occuparsi, come debito suo compito, di curare l'interesse paesaggistico (e di valutare, quindi, in termini non relativi ad altri interessi l'impatto paesaggistico dell'intervento), ha illegittimamente compiuto una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell'interesse affidato alla sua cura (la tutela del paesaggio) con interessi pubblici di altra natura e spettanza (essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell'elettrodotto e, dunque, al trasporto dell'energia elettrica). Non ad esso, ma ad altre Amministrazioni competeva esprimere, nel confronto dialettico proprio della conferenza di servizi, quelle valutazioni, indicandone le rispettive ragioni.

È patente che questa distorsione di fatto nel confronto dialettico istituzionalizzato – generata dall'introduzione di elementi spurii di ragionamento e giudizio - ne ha



alterato la proporzione e la ragionevolezza, con l'effetto di squilibrare e viziare per inattendibilità gli atti finali che ne sono seguiti, poi fatti oggetto di impugnazione davanti al giudice amministrativo. Se il giudizio sull'impatto paesaggistico è negativo, il MIBAC, per quella che è la sua parte, non può, compiendo un'inammissibile scelta di merito fondata sull'esigenza di dare priorità ad altri e non suoi interessi, esprimere un parere sviato, per quanto condizionato al rispetto di alcune prescrizioni.

22. Rimane estranea alle valutazioni di cui sopra - che si incentrano sul contenuto che per legge deve avere il parere del MIBAC e che di loro assorbono il vizio in concreto rilevante negli atti impugnati -, e dunque al presente giudizio, la considerazione degli effetti di un ipotetico ortodosso confronto dialettico, che si svolga secondo le forme e le competenze di legge, con le Amministrazioni pubbliche portatrici di altri e opposti interessi. Vi provvedono le disposizioni che, anche mediante rinvio, regolano il procedimento in questione.

23. Qui è sufficiente rilevare l'evidenza dell'eccesso di potere che inficia il parere favorevole espresso dal MIBAC con la nota n. 38241 del 20 dicembre 2010. In tale provvedimento, invero, il MIBAC, disattendendo la precedente posizione negativa espressa con il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia con nota prot.n. 10889 del 24 novembre 2010, fonda il mutamento di giudizio esclusivamente sulla "*considerata impossibilità di realizzare l'elettrodotto in cavo [sotterraneo]*": con ciò muovendo dalla considerazione non già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall'interesse, da esso stesso fatto superiore, alla realizzazione dell'opera: cosa che non è di sua cura.

In pratica violazione, quindi, della propria funzione, l'assunto fatto prioritario e sovrastante dallo stesso MIBAC della realizzazione dell'elettrodotto ha sviato il suo parere col mezzo di un inammissibile bilanciamento, indebitamente fatto intrinseco al parere medesimo anziché al successivo confronto dialettico: il che è

andato in fatale detrimento della considerazione sul reale impatto paesaggistico dell'elettrodotto e delle relative incompatibilità. Perché un confronto dialettico - come quello della conferenza di servizi - possa essere corretto e attendibile, infatti, occorre che ciascuna delle parti amministrative chiamate a parteciparvi si riferisca in partenza a quanto per legge di propria competenza.

Sono state così semplicemente pretermesse e accantonate le ragioni ostative del precedente parere del 24 novembre 2010, dove il giudizio negativo (e la conseguente proposta di interrare l'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela) si fondava su una pluralità di ragioni ostative consistenti in particolare nel *“deturpamento della scenografica di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico”*, e in un *“rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico”*. È sintomatico, al riguardo, che nessuna confutazione in fatto, come sarebbe nell'ambito proprio di un giudizio di discrezionalità tecnica, sia stato fatto in sede di questa pratica revocazione del precedente parere.

24. Non basta: la riscontrata impossibilità di soluzioni tecniche alternative non è stata oggetto di adeguata motivazione ad opera del parere, che sotto questo profilo si limita a richiamare e a recepire senz'altro le considerazioni svolte da Terna che ha proposto il progetto. Vizio, anche questo, sufficiente a concretare l'invalidità degli atti, perché sarebbe comunque stato obbligo del MIBAC svolgere la relativa indagine ed esternare le ragioni della sua specifica nuova valutazione.

Vale rammentare che, giusta il rammentato e noto precedente di cui a Cons. Stato, VI, 10 giugno 2013, n. 3205, è illegittima la determinazione di giudizio positivo di compatibilità, superando un precedente decreto in cui si evidenziava l'opportunità di *“considerare l'opzione cavo interrato, al fine di non interferire con l'ambito paesaggistico ambientale”*, senza una congrua motivazione né sulla necessità di determinarsi in modo diverso, né sull'impossibilità di perseguire soluzioni alternative di tracciato o la possibilità di parziale interrimento della linea. Anche in quel caso f2 valutato



che “l'esclusiva rilevanza attribuita alle ragioni di Terna, in assenza di qualsiasi considerazione atta a evidenziare i motivi per i quali queste debbano avere la prevalenza sulle esigenze di tutela del patrimonio culturale, del quale tuttavia si riconosce la compromissione, non è sufficiente a fondare un'adeguata motivazione circa il mutamento di parere, rispetto alla primitiva valutazione del progetto”.

25. Il procedimento che ha condotto ad esprimere la valutazione positiva di compatibilità ambientale e, successivamente, all'approvazione del progetto definitivo risulta, quindi, viziato in radice perché è mancata una logica ed attendibile acquisizione del fondamentale giudizio tecnico del MIBAC circa l'oggetto istituzionale della sua cura, pretermesso e sacrificato dalla stessa Amministrazione chiamata a occuparsi della sua tutela.

Insomma, lo sviamento che inficia il parere sul progetto di elettrodotto porta a rilevare che è mancato, nella sostanza, il razionale espletamento di una fase procedimentale obbligatoria.

26. Il mancato attendibile esercizio di un potere tecnico obbligatoriamente previsto nell'ambito del procedimento determina, seguendo anche i principi di cui a Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, l'assorbimento degli altri motivi, stante anche la previsione di cui all'art. 34, comma 2, Cod. proc. amm. che non consente al giudice amministrativo di pronunciarsi rispetto a poteri non ancora esercitati.

27. Alla luce delle conclusioni che precedono, gli appelli vanno accolti e, per l'effetto, in riforma della sentenze appellate, vanno accolti, nei limiti indicati, i ricorsi proposti in primo grado dagli odierni appellanti.

La particolare complessità della vicenda sottesa al presente contenzioso giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, ne dispone la riunione e li

accoglie; per l'effetto, in riforma delle sentenze appellate, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi proposti in primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)





## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE  
Divisione IV - Infrastrutture e Sistemi di Rete

COZOLO ORIETTA LHL PR. DEOLLA

COSOLO ORIETTA  
c/o AVV. MATTEO CERUTTI  
Via Dell'Ara, 8

45100 ROVIGO

[matteo.ceruti@rovigoavvocati.it](mailto:matteo.ceruti@rovigoavvocati.it)

TERNA S.R.A.  
Viale Egidio Galbani n.70

00156 ROMA

[info@pec.terna.it](mailto:info@pec.terna.it)

Oggetto: Trasmissione del decreto decisorio del Presidente della Repubblica relativo al ricorso straordinario proposto dalla Sig.ra **COSOLO ORIETTA c/MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, TERNA S.p.A. e TERNA RETE ITALIA S.p.A.**, per l'annullamento del Decreto di asservimento per pubblica utilità del 30/07/2014 -Rep. n.0266 per la realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Udine Ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse in provincia di Udine e Gorizia;

In riferimento al ricorso straordinario indicato in oggetto, si trasmette in allegato copia del decreto decisorio del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 e dell'annesso parere del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 00707/2015.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Marilena Barbaro)



2166

## *Il Presidente della Repubblica*

**VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Orietta Cosolo, contro Terna Rete Italia S.p.a., Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., e nei confronti del Comune di San Pier D'Isonzo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Friuli Venezia Giulia, avverso il decreto di asservimento per pubblica utilità per la realizzazione dell'elettrodotto a 380 Kv in doppia terna "Udine ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse in provincia di Udine e Gorizia;

**VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante disposizioni per il riordino del processo amministrativo;

**VISTO** l'articolo 25 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il quale dispone sulla pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato;

**UDITO** il parere n. 00707/2015 reso dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nell'Adunanza del 15 luglio 2015, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

**VISTO** l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, come modificato dall'articolo 69, comma 2, lettera a), n.1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro dello sviluppo economico,

DECRETA

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è improcedibile per cessazione della materia del contendere.

ROMA Addì - 3 NOV. 2015

*Sergio Mattarella*  
Min.



Numero 2616/2015 e data 1/1 SET 2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

### **NUMERO AFFARE 00707/2015**

#### OGGETTO:

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da Orietta Cosolo, contro Terna Rete Italia Spa, Terna Rete Elettrica Nazionale Spa, e nei confronti del Comune di San Pier D'Isonzo, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Friuli Venezia Giulia, avverso il decreto di asservimento per pubblica utilità per la realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Udine ovest – S.E. Redipuglia" ed opere connesse in provincia di Udine e Gorizia;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 6996 del 31/03/2015 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato elettrico ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;

Premesso e considerato:

Il ricorso straordinario in esame, regolarmente notificato sia al Ministero dello Sviluppo Economico competente per materia, che alle società Terna S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A., che hanno presentato le controdeduzioni con documenti, è per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Dirigente dell'Ufficio Espropri di Tema - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. del 30/07/2014 - Rep. n. 0266, con il quale veniva dichiarato l'asservimento dei fondi nei Comuni di Villesse e San Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia, per la realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna "Udine ovest - S.E. Redipuglia" ed opere connesse in provincia di Udine e Gorizia; della nota di Terna Rete Italia S.p.A. del 29/08/2014 - notificata in data 11/09/2014 - con la quale veniva notiziata la ricorrente della determinazione dell'indennità provvisoria e dell'avvenuta emissione del decreto di asservimento delle aree di proprietà della stessa, nonché comunicata la data di immissione in possesso del fondo; di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato, ivi compresi, ove occorrer possa, i verbali di immissione nel possesso dei terreni di proprietà della



ricorrente del 23/09/2014, e degli eventuali provvedimenti di approvazione del progetto esecutivo dell'opera; nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Il decreto di asservimento sopra citato reca nelle premesse l'indicazione, quale atto presupposto, del "Decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12 .03.2013, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera in oggetto".

Il presupposto D.M. 12.3.2013 N.239/EL-146/18112013, nelle premesse, a pag. 5 riporta testualmente "VISTO il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, con prescrizioni, n. DVA-DEC-2011-0041 del 21 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

Senonché, il citato decreto di pronuncia di compatibilità ambientale, con prescrizioni, n. DVA-DEC-2011-0041 del 21 luglio 2011, risulta essere stato definitivamente annullato con la decisione della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n.3652/2015 del 23/07/2015.

Il provvedimento annullato dal Consiglio di Stato è effettivamente, ma anche nella forma, l'atto presupposto di quelli impugnati nel presente ricorso straordinario, nel cui giudizio è conseguentemente venuta a mancare la materia del contendere.

Infatti, l'annullamento dell'atto presupposto, rappresentato dalla ineludibile verifica di compatibilità ambientale, non può che avere travolto con effetto caducante tutti gli atti conseguenti relativi all'esecuzione della medesima opera pubblica della cui compatibilità ambientale si trattava.


Non resta pertanto che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

esprime il parere che nel ricorso sia cessata la materia del contendere.


IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Sergio Santoro



IL SEGRETARIO

Marisa Allegra





ALLEGATO 1

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI  
E PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE  
Cod. Fisc. 50095570322

Ricevuto il 24 DIC. 2009



Mibello

Trieste,

24 DIC. 2009

COPIA

**Ministero per i Beni e  
le Attività Culturali**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI  
E PAESAGGISTICI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIAAlla Direzione Generale per la Qualità e  
la tutela del paesaggio, l'architettura  
e l'arte contemporanea  
Via di San Michele 22  
00153 RomaAlla Direzione regionale per i Beni  
Culturali e Paesaggistici del Friuli  
Venezia Giulia  
SEDE

Prot. N. 9578/11.5

A seguito di nota TERNA del  
19 novembre 2009  
Prot. TE/P20090014972  
del 13 novembre 2009  
NS Prot. n. 8432 CL11.4  
del 19 novembre 2009

**OGGETTO:** UDINE – REDIPUGLIA: Elettrodotto a 380kV in doppia tema "S.E-  
Udine Ovest- S.E.Redipuglia" ed opere connesse.  
Procedura riferita a D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *Norme in materia  
ambientale* e s.m.i. Legge n.239/2004. Proponente: Società Terna  
S.p.A  
**Trasmissione parere di competenza**

In merito all'argomento in oggetto, in relazione alla documentazione  
integrativa pervenuta con la nota rubricata al margine, per quanto di stretta competenza  
di questa Soprintendenza si osserva che:

1. Il tracciato dell'elettrodotto non interferisce con il sedime di beni culturali tutelati dalla Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in poi richiamato come il Codice);
2. Il tracciato dell'elettrodotto non interferisce con beni paesaggistici ex art.142, lettera g (*territori coperti da foreste e boschi*) della Parte III del Codice, in quanto - come emerge dal documento codificato PSRARI08017 contenente la *Relazione forestale naturalistica*, pp. 6-8 - queste superfici con vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, investite dal tracciato dell'elettrodotto, per la quasi totalità non rientrano nella definizione di "bosco" della relativa legge regionale o perché a) ricadono all'interno o in prossimità di aree golenali e sono quindi considerate *formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle*





relative fasce di rispetto (cfr. art. 7 lettera g LR 9/2007) oppure perché b) sono presenti in formazioni lineari (siepi) aventi larghezza media inferiore ai 20 m (cfr. art. 6 comma 1 LR 9/2007);

3. Il tracciato dell'elettrodotto interferisce, invece, con beni paesaggistici ex art. 136 o ex art. 142 lettera c (*fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi del T.U. Sulle acque*) della Parte III del Codice.

In particolare, in base alla cartografia integrativa presentata, l'elettrodotto investe:

- con i tralicci nn. 30 (h=61) e 31 (h=57m) l'alveo del torrente Cormor. Si segnala in proposito che la *Carta dei vincoli* fornita (codifica PSRARI08016 tav. 1.1) omette di rappresentare questo vincolo ex art 142 del Codice, per cui non si riesce a valutare se i tralicci ricadano nella fascia di tutela di 150 m da ciascuna sponda o se ne restino invece al di fuori, come pare più probabile;

- con il traliccio n. 32 (h=51) la roggia di Udine. Si segnala in proposito che, di nuovo, la *Carta dei vincoli* fornita (codifica PSRARI08016 tav. 1.1) omette di rappresentare questo vincolo ex art 142 del Codice, anche se il traliccio in questione, a parere della scrivente, ricade quasi certamente entro la fascia dei 150 m dal piede dell'argine per la sua vicinanza a quest'ultimo;

- con il traliccio n.74 (h=57m) una zona tutelata ex art.136 relativa al Fosso Milleacque;

- con i tralicci nn. 93 (h=58m), 94 (h=73m), 95 (h=66m), 96 (h=52m), 97 (h=58m), 98 (h=63m), 99 (h=73m), 100 (h=63m), 101 (h=67m), 102 (h=63m) l'alveo del Fiume Torre e le relative fasce di tutela di 150 m dagli argini. Si segnala in proposito che la già citata *Carta dei vincoli* (codifica PSRARI08016 tav. 1.1), che è parte del documento PSRARI09012 contenente *Cartografie e figure allegare alla Relazione generali*, a parere della scrivente, rappresenta questo vincolo ex art 142 del Codice in modo non corretto, in quanto rappresenta i tralicci dal n.93 al n.99 in una zona non vincolata quando, invece, ricadono nell'alveo del fiume, come è chiaramente indicato dalla parte dedicata all'*Area di confluenza Isonzo-Torre* dell'elaborato tav 3.24 intitolato *Superfici boscate soggette a taglio della vegetazione alto arbustiva ed arborea*, che è parte del documento PSRARI08017 contenente la *Relazione forestale naturalistica*;

- con i tralicci nn. 109 (h=61m), 110 (h=64m), 111 (h=64m), 112 (h=52m), 113 (h=60m), 114 (h=60m) e gli ulteriori tralicci affiancati nn. 185a (h=49m), 186a (h=51m), 187a (h=40m) l'alveo del Fiume Isonzo e le relative fasce di tutela di 150 m dagli argini.

Nove di questi tralicci negli alvei del Torre e dell'Isonzo, inoltre, hanno una altezza superiore a 61 m. e per questo motivo, date le norme di sicurezza del volo a bassa quota, devono presentare una verniciatura bianca e arancione nel loro terzo superiore.

Il tratto in cui l'elettrodotto attraversa il torrente Cormor ha una matrice paesaggistica di tipo agricolo ma con una forte connotazione naturalistica (presenza di siepi arborate, di ambiti golenali e perigolenali caratterizzati da mosaici di vegetazione arborea e arbustiva ascrivibili sia a boschi planiziali dominati da salici e pioppi che a siepi, di numerosi prati stabili, di formazioni magredili e Arrhenathereti contornati da siepi). Dalla già citata *Relazione forestale naturalistica*, a pag 27, emerge che l'esbosco qui previsto a causa dell'elettrodotto di specie di





valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico, (specialmente habitat BU5) interessa 0,235 ha.

I due tratti in cui l'elettrodotto attraversa l'area di confluenza del Torre e dell'Isonzo risultano caratterizzati dall'essere gli alvei dei due fiumi incassati di circa due-tre metri al disotto del piano golenale, con argini di piena alti altri due-tre metri sullo stesso piano golenale, e dall'aver anch'essi una connotazione naturalistica tipica (presenza di greti ghiaiosi con popolazioni pioniere e frammenti di saliceti e di zone golenali con magredi e boschetti a salice bianco e pioppo nero). Dalla già citata *Relazione forestale naturalistica*, a pag. 27, emerge che l'esbosco qui previsto a causa dell'elettrodotto di specie di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico, (specialmente habitat BU 5) interessa 4,0 ha circa;

Questa soprintendenza valuta molto positivamente la razionalizzazione della linea elettrica che permetterà la demolizione di 110 km di linee elettriche sparse sul territorio a fronte della realizzazione di un'unica linea della lunghezza di circa 39 km - disimpegnando, tra l'altro, anche estesi letti ghiaiosi con aree golenali ricche di vegetazione arborea arbustiva (salici e pioppi) proprio dell'Isonzo e del Torre;

Tutti i tralicci dell'elettrodotto hanno una altezza rilevante e nove di questi (nn. 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 110, 111) dovranno assumere una colorazione obbligata bianca e arancione, che ne renderebbe ancora più difficile la mimetizzazione;

Al di là della tutela dei beni paesaggistici ex parte III del Codice coinvolti ed esulando, quindi, dalle questioni di stretta competenza paesaggistica della scrivente, si deve osservare che:

1. Nella *Relazione paesaggistica* presentata (documento Codice PSRARI08014) i giudizi sulla entità dell'impatto paesaggistico nei diversi tratti dei 39 km circa di elettrodotto, espressi nel paragrafo 4.2.3 *Analisi dei singoli tratti*, alle pp 55-57, considerano tutti questi impatti di livello basso ad eccezione dei tratti 28-32 (livello da medio a basso); 53-58 (livello da medio ad alto); 58-78 (livello da medio ad alto per i tralicci nn.73, 74, 75, e di livello da medio a basso per i restanti); 92-101 e 107-113 (livello da medio a basso). Si ritiene opportuno che tali giudizi siano sostenuti da una adeguata documentazione fotografica, anche con fotosimulazioni, più mirata rispetto a quella presentata, che dimostri la validità del giudizio di impatto proposto nei confronti di tutti elementi sensibili individuati, in particolare i beni culturali ex parte II del Codice, molti di quali sono stati forniti nell'elaborato integrativo codificato PSRARI09022 e intitolato *Verifica preventiva delle evidenze architettoniche di carattere artistico-architettonico*. Si nota in proposito che di queste evidenze architettoniche viene segnalato solo il (generico) posizionamento rispetto alle fasce di visibilità dell'elettrodotto, ma non viene formulato alcun giudizio circa l'impatto paesaggistico dell'elettrodotto nei loro confronti. Dei giudizi più completi in merito al posizionamento di beni culturali rispetto al tracciato dell'elettrodotto si trovano nell'elaborato codificato PSRARI09012 e intitolato *Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale*, alle pp. 135-150 che riportano un estratto della Relazione





paesaggistica con integrazioni riguardanti *Ville e nuclei storici*. Tuttavia, a parere delle scrivente, anche questa documentazione integrativa non appare ancora pienamente rispondente a quanto richiesto in quanto le rappresentazioni planimetriche fornite non riescono a documentare l'entità dell'impatto, che si ipotizza nella maggioranza dei casi di livello basso, nei termini di una sua rappresentazione sistematica ed efficace;

2. Nella misura in cui si volessero seguire fino in fondo le istruzioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, i suddetti documentati giudizi sull'impatto paesaggistico degli elementi dell'elettrodotto dovrebbero essere, poi, logicamente connessi con la questione della mitigazione e/o compensazione degli impatti. Come fissato dal DPCM al punto 3.2.3 *Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica*, un importante contenuto della relazione paesaggistica deve essere, infatti, un conseguenziale progetto delle opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico e delle opere di compensazione. Tali opere, come ricorda la nota 7, *si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi o, quanto meno, a garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base di una lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, (...) individua le misure di (...) mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelta tra queste*. Le mitigazioni potranno avere un diverso grado di capacità di contrarre gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione;
3. Circa le misure di mitigazione già presentate, si valuta positivamente la previsione di opere di mitigazione dell'impatto paesaggistico previste tanto per la nuova stazione di Udine Sud che per la già esistente stazione di Udine Ovest, da ottenersi tramite l'impiego di fasce, sieponi e/o terrapieni boscati perimetrali ed usando esclusivamente arbusti ed alberi di specie autoctone *che fanno riferimento alla serie dinamica della vegetazione naturale potenziale del sito*. Tuttavia, si ritiene importante che tale mitigazione sia attentamente progettata in rapporto alle visuali della stazione da eventuali punti sensibili, facendo riferimento al già suggerito elaborato relativo al bacino di intervisibilità dell'elettrodotto;
4. Circa le possibilità di mitigazione degli impatti visuali, si rimanda al già citato documento Codificato PSRAI08017, contenente la *Relazione forestale naturalistica*, dove, a pag 3, si legge che nell'area attraversata (...) *la presenza di vegetazione arbustiva ed arborea risulta quasi del tutto assente*, così confermando quanto già osservato in merito dai tecnici di questa soprintendenza in merito alla progressiva e sistematica eliminazione nella pianura friulana di importanti elementi paesaggistici quali siepi arborate, filari di alberi, ecc.. Queste osservazioni potrebbero essere in contrasto con quanto osservato nel documento Codificato PSPPRI09301, contenente le *Controdeduzioni ad osservazioni*, nel paragrafo 3 *Impatto paesaggistico*, alla pag 5 e cioè che: *nel caso in esame il territorio si presenta del tutto pianeggiante, ma è caratterizzato dalla presenza di numerosi elementi che limitano fortemente la profondità del campo visuale e di altri che ne alterano naturalmente il livello percettivo. Tra il tracciato dell'elettrodotto in esame e un potenziale osservatore, infatti, si frappongono una serie di elementi di*





paesaggio, occupanti piani visuali diversi, che influenzano a tal punto la percezione da renderla talvolta impossibile.

Alla luce di queste, apparentemente contrastanti, considerazioni diventa importante che, come richiesto, il giudizio sulla entità dell'impatto paesaggistico sia accompagnato dalla sua documentazione visiva, anche tramite fotosimulazioni, dal e del possibile elemento detrattore in rapporto all'elemento da tutelare (monumento culturale, borgo storico, zona agricola di valore paesaggistico, ecc.) e dal progetto della relativa misura di mitigazione o di compensazione. I fronti visuali più importanti da verificare sotto questo aspetto sono, oltre alle visuali dei e dai beni culturali tutelati dalla parte II del Codice, quelli indicati in legenda come *Punti visuali statici* nella stessa cartografia allegata alla Relazione paesaggistica, nella Tav 2.1/IIIa intitolata *Carta dei caratteri strutturali e visuali del paesaggio (Elementi di detrazione paesaggistica)*, e nella Tav 2.1/IIIb intitolata *Carta dei caratteri strutturali e visuali del paesaggio (Elementi di pregio paesaggistico)* e che richiedono di essere documentati con vedute frontali con visuale ampia ;

5. Il Piano Territoriale Regionale (PTR) - adottato il 16 ottobre 2007 e ampiamente richiamato anche nella citata Relazione Paesaggistica - si proponeva di conferire lo status di bene paesaggistico, per l'Ambito Paesaggistico 19 *Alfa pianura friulana con colonizzazioni agrarie antiche* interessato dall'elettrodotto, alla Campagna tra Palmanova e Trivignano Udinese e alla Valle del Cormor. Anche se il PTR è decaduto ed è stato sostituito dal Piano strategico appena introdotto dalla Legge Regionale n.22/2009, per quanto di competenza della scrivente, si suggerisce di riconoscere e salvaguardare l'importanza paesaggistica di queste aree, spesso riflessa anche nelle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Analogamente, andrebbe adeguatamente riconosciuta e documentata la bellezza scenografica del contesto paesaggistico alla scala macro: la pianura sullo sfondo delle montagne,, dell'anfiteatro morenico e delle colline dei Collio.

Tomando agli argomenti di stretta competenza di questa soprintendenza, dato il pregio paesaggistico delle aree fluviali intercettate dall'elettrodotto e data la rarità di aree connotate naturalisticamente nel contesto dell'intervento - caratterizzato piuttosto dalla destrutturazione e frammentazione del sistema agricolo e da un crescente edificato industriale, commerciale e residenziale, come evidenziato nel già citato documento documento PSRARI08017 contenente la *Relazione forestale naturalistica*, alle pp.9-11 - si chiedono adeguate e complete fotosimulazione dell'impatto dell'elettrodotto sulle aree tutelate, in assenza delle quali si esprime fin d'ora un parere favorevole all'interramento dell'elettrodotto nei tratti che interferiscono con i suddetti beni paesaggistici laddove l'intervento in esame richiede l'esbosco di habitat di pregio paesaggistico

IL SOPRINTENDENTE  
(arch. Luca Rinaldi)

LA RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
(arch. Patrizia Giacone)

*P. Giacone*



ALLEGATO 2

CORR

COPIA



**Ministero per i Beni e  
le Attività Culturali**

Direzione regionale per i beni  
culturali e paesaggistici  
del Friuli Venezia Giulia

SOPRINTENDENZA PER I BENI  
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Prot. N. 10889/m. 5

Trieste, 24 NOV. 2010

Alla Direzione Generale per la Qualità e  
la tutela del paesaggio, l'architettura  
e l'arte contemporanea  
Via di San Michele 22  
00153 Roma

Alla Direzione regionale per  
i Beni Culturali e Paesaggistici  
del Friuli Venezia Giulia  
SEDE

A seguito di;  
1) nota TERNA  
Prot. TE/P20090014972  
del 13 novembre 2009  
NS Prot. n. 8432 CL11.4  
del 19 novembre 2009

2) nota TERNA  
Prot. TE/P2000013000-13/1072010  
del 13 ottobre 2010  
NS prot.9564 11.4  
del 19 ottobre 2010  
**ricevuta il 18 ottobre 2010**

**OGGETTO:** Provincia di Udine e Gorizia - TERNA Elettrodotto a 380 kv in doppia tema  
"SE Udine Ovest- SE Redipuglia " ed opere connesse - Pronuncia di  
compatibilità ambientale. **Trasmissione di parere di competenza**

In merito all'argomento in oggetto, esaminata la documentazione integrativa pervenuta con la nota 2) rubricata al margine, questa soprintendenza, pur valutando positivamente la razionalizzazione della linea elettrica, che permetterà la demolizione di 110 km di linee elettriche sparse sul territorio e il disimpegno, tra l'altro, di aree golenali dei fiumi Isonzo e Torre, esprime, per quanto di competenza, parere contrario all'intervento nelle aree oggetto di tutela ex art. 136 e art.142 co1 lettera c del Codice per i beni culturali ed il paesaggio in quanto esso comporta un impatto diretto negativo, consistente:





- nel deturpamento della scenografia di tratti dei corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico del Torrente Cormor, del Fiume Torre, del Fiume Isonzo nonché della Roggia di Udine e della Roggia Milleacque con la irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi, che costituiscono elementi anomali, per consistenza ed altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio - e che, inoltre, in nove casi, avendo una altezza superiore a 61 metri, dovrebbero, per rispettare le norme di sicurezza del volo a bassa quota, presentare una verniciatura bianca e arancione nel loro terzo superiore;

- in un rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, oltre che naturalistico ed ecologico.

Si propone, quindi, l'interramento dell'elettrodotto nelle fasce sottoposte a tutela paesaggistica.

A margine di questa proposta, si ritiene opportuno, inoltre, richiamare il fatto che:

a) l'attuale tracciato di circa 39 km ha un andamento sinuoso obbligato dalla necessità di evitare i centri abitati, inevitabilmente a spese aree agricole o naturali di pregio paesaggistico candidate ad essere oggetto di tutela ma non ancora riconosciute tali per l'assenza di un piano paesaggistico regionale;

b) la soluzione di elettrodotto in cavo aereo è stata l'unica proposta, senza confronto in termini di costi-benefici con alternative a cavo interrato, in particolare lungo esistenti corridoi infrastrutturali, con una possibile riduzione della lunghezza del tracciato.

Per quanto riguarda l'interferenza con i beni culturali ex Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio e per quanto di competenza si richiama il fatto che, se è stata quasi certamente evitata l'interferenza fisica con tali beni, altrettanto non può dirsi della interferenza visuale, che richiederebbe l'elaborazione di carte di intervisibilità, come più volte richiesto da questa soprintendenza.

IL SOPRINTENDENTE  
(arch. Luca Rinaldi)

LA RESPONSABILE  
DELL'ISTRUTTORIA  
(arch. Patrizia Giacone)







### 3.4 Attività da eseguire sulla Nuova Stazione Elettrica di Udine Sud

- Dovranno essere realizzati, nei tempi più stretti possibili, interventi atti a garantire l'uniformità del livello di illuminazione normale e di emergenza, nonché l'installazione di un sistema di videosorveglianza ed antintrusione all'interno dell'area di stazione.
- Sono attualmente in corso solo attività di normale manutenzione e attività volte a garantire la sicurezza delle opere realizzate e del personale preposto ai controlli

Di seguito si riporta la foto che rappresenta la Nuova Stazione Elettrica di Udine Sud.



## 4 PROGRAMMA DELLA MESSA IN SICUREZZA

Di seguito riportiamo, per punti, le tempistiche indicative, programmate allo stato attuale, per le specifiche attività di messa in sicurezza, che potranno subire variazioni in relazione a tutti gli eventuali ostacoli che dovessimo incontrare in fase esecutiva.

- Entro il 10/09/2015: Attività sui sostegni e sui conduttori stesi (punto 3.1).
- Entro il 30/09/2015: Attività da eseguire sulle aree di cantiere e sulle piste di accesso (punto 3.2).  
Il rispetto di tale data è subordinata agli accordi da prendere con i proprietari al fine di salvaguardare le attività agricole nei fondi interessati.
- Entro il 30/09/2015: Attività da eseguire sul cavo interrato a 132kV (punto 3.3). Tale data è subordinata agli accordi con i proprietari per rendere meno pregiudizievole le attività agricole nei fondi interessati.
- Entro 30/09/2015: Attività da eseguire sulla Nuova Stazione Elettrica di Udine Sud (punto 3.4).

3.4 Attività da eseguire sulla Nuova Stazione Elettrica di Udine Sud

- > Dovranno essere realizzati, nei tempi più stretti possibili, interventi atti a garantire l'uniformità del livello di illuminazione normale e di emergenza, nonché l'installazione di un sistema di videosorveglianza ed antintrusione all'interno dell'area di stazione.
- > Sono attualmente in corso solo attività di normale manutenzione e attività volte a garantire la sicurezza delle opere realizzate e del personale preposto ai controlli

Di seguito si riporta la foto che rappresenta la Nuova Stazione Elettrica di Udine Sud.



4 PROGRAMMA DELLA MESSA IN SICUREZZA


Di seguito riportiamo, per punti, le tempistiche indicative, programmate allo stato attuale, per le specifiche attività di messa in sicurezza, che potranno subire variazioni in relazione a tutti gli eventuali ostacoli che dovessimo incontrare in fase esecutiva.

- Entro il 10/09/2018: Attività sul sostegno e sul convettore steel (punto 3.1).
- Entro il 30/09/2018: Attività da eseguire sulle aree di cantiere e sulle piste di accesso (punto 3.2).  
Il rispetto di tale data è subordinata agli accordi da prendere con i proprietari al fine di salvaguardare le attività agricole nei fondi interessati.
- Entro il 30/09/2018: Attività da eseguire sul cavo interrato a 132kV (punto 3.3). Tale data è subordinata agli accordi con i proprietari per rendere meno pregiudizievole le attività agricole nei fondi interessati.
- Entro 30/09/2018: Attività da eseguire sulla Nuova Stazione Elettrica di Udine Sud (punto 3.4).



### 6.3 Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione S.E. 380/220kV di Udine Sud

La nuova Stazione Elettrica di Udine Sud è praticamente completata (vedi Foto dalla 1 alla 13); dovranno essere realizzati il solo vano tecnico interrato per l'impianto ausiliario di pressurizzazione acqua Vigili del Fuoco per antincendio macchinario e l'impianto stesso.




*Foto 1 – Vista aerea della stazione elettrica 380/220 kV di Udine Sud (lato sezione 220 kV)*

6.3 Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione S.E. 380/220kV di Udine Sud  
La nuova Stazione Elettrica di Udine Sud è praticamente completata (vedi Foto dalla 1 alla 13);  
dovranno essere realizzati il solo vano tecnico interrato per l'impianto ausiliario di pressurizzazione  
scava Vigili del Fuoco per antincendio macchinario e l'impianto stesso.



Foto 1 - Vista aerea della stazione elettrica 380/220 kV di Udine Sud (foto sezione 220 kV)















































## COMUNICATO STAMPA

**PRYSMIAN REALIZZERÀ IL NUOVO COLLEGAMENTO STRATEGICO PER LA TRASMISSIONE DI ENERGIA TRA ITALIA E FRANCIA VOLUTO DA TERNA RETE ITALIA E DALLA FRANCESE RTE**

**PRYSMIAN GUIDERÀ UN RAGGRUPPAMENTO DI 7 AZIENDE NELL'ESECUZIONE DEL PROGETTO DAL VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE € 500 M (LA QUOTA DI PRYSMIAN È DI CIRCA € 200 M)**

**CON UN PERCORSO DI 190 KM ATTRAVERSO LE ALPI E' LA PIÙ LUNGA INTERCONNESSIONE HVDC MAI REALIZZATA E CONSENTIRÀ DI AUMENTARE LA CAPACITÀ DI TRASPORTO TRA I DUE PAESI FINO A 1200 MW**

Milano, 26 Marzo 2015 - Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, guiderà un raggruppamento di 7 aziende per la realizzazione della nuova interconnessione elettrica ad alta tensione in corrente continua (HVDC - High Voltage Direct Current) fra Italia e Francia. Il valore totale del progetto, voluto da Terna Rete Italia S.p.A. e RTE, gli operatori dei sistemi di trasmissione elettrica di Italia e Francia ammonta a oltre € 500 milioni. La quota parte di Prysmian, che in qualità di capofila coordinerà progettazione, fornitura, installazione, opere civili incluse, e collaudo del sistema è di circa € 200 milioni.

"Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra tecnologia ed esperienza per la realizzazione di un'opera di così alto valore strategico" ha dichiarato Valerio Battista CEO di Prysmian Group. "Lo sviluppo delle interconnessioni elettriche è di cruciale importanza per l'Europa e Prysmian ne è protagonista. Siamo infatti alle fasi conclusive del progetto di interconnessione HVDC fra Francia e Spagna che entrerà in funzione entro la prima metà del 2015", ha aggiunto.

Il progetto di collegamento in cavo interrato HVDC, conosciuto anche come interconnessione "Piemonte-Savoia", avrà un ruolo strategico per l'incremento della sicurezza delle forniture elettriche e per consentire scambi di energia fra Italia e Francia fino a 1200 MW. Rappresenta inoltre un nuovo importante passo verso la creazione di un mercato unico Europeo dell'elettricità.

Il progetto consiste in un sistema "chiavi in mano" in cavo interrato ad alta tensione ( $\pm 320$  kV) in corrente continua (HVDC) e con tecnologia d'isolamento in materiale estruso. Prevede l'ingegnerizzazione, la produzione e l'installazione di due circuiti bipolo da 600 MW ciascuno lungo un percorso di 190 km fra le sottostazioni di Piosasco, vicino a Torino (Italia) e Grand'Île in Savoia (Francia) per un totale di circa 95 km di tracciato su ciascun versante. Prysmian Group e Silec Cable forniranno i cavi ad alta tensione in corrente continua (HVDC) con isolamento in materiale estruso; Roda SpA e CEBAT srl forniranno opere civili e d'installazione sul versante italiano e Gauthey, Serpollet e Sobeca forniranno opere civili e di installazione sul versante francese.

Il collaudo del sistema è previsto per il 2019. La lunghezza totale del collegamento rappresenta un record mondiale per le interconnessioni in cavo interrato HVDC con l'impiego di tecnologia di isolamento in materiale estruso.

Questo progetto riconferma la leadership mondiale del Gruppo nel settore dei collegamenti elettrici HVDC. Di recente il Gruppo ha annunciato, anche, il collaudo avvenuto con successo e la consegna del primo e del secondo collegamento elettrico DC offshore (BorWin2 e HelWin1). Altri due progetti offshore DC, SylWin1 e HelWin2 e il collegamento in cavo DC interrato Skagerrak 4 sono, altresì, prossimi alla conclusione. Prysmian, al momento, sta realizzando i collegamenti in cavo HVDC anche per i progetti DolWin3 e BorWin3.

#### **Prysmian Group**

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di quasi 7 miliardi di Euro nel 2014, oltre 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 89 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. La società opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione e distribuzione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi comparti industriali e cavi di media e bassa tensione nell'ambito delle costruzioni e delle infrastrutture. Per le telecomunicazioni il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

#### **Media Relations**

Lorenzo Caruso  
Corporate and Business Communications Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

#### **Investor Relations**

Cristina Bifulco  
Investor Relations Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo [www.prysmiangroup.com](http://www.prysmiangroup.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni regolamentate fornito da Bit Market Services S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).





**INAUGURAZIONE UFFICIALE DELL'INTERCONNESSIONE ELETTRICA FRANCIA-SPAGNA**

**IL CONTRATTO PER IL CAVO HVDC È STATO ASSEGNATO A PRYSMIAN GROUP DA INELFE, JOINT VENTURE TRA I GESTORI DELLE RETI DI TRASMISSIONE SPAGNOLA E FRANCESE REE E RTE**

**E' IL COLLEGAMENTO IN CAVO ESTRUSO HVDC CON LA PIÙ ELEVATA POTENZA TRASMISSIVA (2 GW) E LA PIÙ ELEVATA CLASSE DI TENSIONE ( $\pm 320$  kV) PRONTO PER L'ENTRATA IN SERVIZIO**

Milano, 23 febbraio 2015. Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, ha annunciato, in occasione della cerimonia d'inaugurazione che INELFE ha celebrato venerdì 20 Febbraio, che il sistema in cavo interrato ad alta tensione in corrente continua (High Voltage Direct Current - HVDC) da record che collega Francia e Spagna è pronto per entrare in servizio.

Prysmian si è aggiudicata il contratto per il progetto INELFE - del valore totale di oltre 90 M € - a fine 2010 per conto della joint venture al 50% tra il gestore della rete spagnola Red Electrica de España (REE) e quello francese Réseau de Transport d'Électricité (RTE).

Il progetto consiste in un sistema "chiavi in mano" in cavo interrato ad alta tensione ( $\pm 320$  kV) in corrente continua (HVDC) e con tecnologia d'isolamento in materiale estruso. Prevede l'ingegnerizzazione, la produzione e l'installazione di due circuiti bipolo da 1000 MW ciascuno, lungo un percorso di 64 km (8,6 km dei quali in un tunnel appositamente costruito attraverso i Pirenei), tra la sottostazione di Baixas (vicino a Perpignan, Francia) e Santa Llogaia (vicino a Figueres, Spagna) per un totale di 252 km di cavi. I cavi sono stati realizzati nello stabilimento di Gron (Francia) - uno dei centri di eccellenza del Gruppo per la produzione di cavi ad altissima tensione - utilizzando linee di produzione e sistemi di movimentazione specificamente ammodernate per la produzione di pezzature molto lunghe (circa il doppio della media dell'industria) e, di conseguenza, una sostanziale riduzione di tempi e rischi di esecuzione.

Questo importante progetto segna una serie d'importanti pietre miliari; si tratta, infatti, del collegamento HVDC in cavo interrato e con tecnologia di isolamento in materiale estruso con la più elevata potenza trasmissiva (2 GW) e la più elevata classe di tensione ( $\pm 320$  kV) pronto per l'entrata in servizio. La nuova linea, classificata come "Progetto Prioritario" da parte dell'UE, aumenterà considerevolmente la capacità di trasmissione tra Francia e Spagna, ottimizzando la diversificazione delle fonti e la sicurezza della fornitura e migliorando l'integrazione del mercato dell'energia elettrica nel sud-ovest europeo. In particolare, per la Spagna, il progetto offrirà una maggiore stabilità delle reti favorendo inoltre l'utilizzo di energie rinnovabili.

Il completamento di questo importante progetto riconferma la leadership mondiale del Gruppo nel settore dei collegamenti elettrici HVDC. Di recente il Gruppo ha annunciato, anche, il collaudo avvenuto con successo e la consegna del primo e del secondo collegamento elettrico DC offshore (BorWin2 e HelWin1). Altri due progetti di collegamento elettrico offshore DC, SylWin1 e HelWin2, e un collegamento in cavo DC interrato, Skagerrak 4, sono, altresì, prossimi alla conclusione ed è previsto che entreranno in operazioni commerciali entro la prima metà del 2015. Prysmian, al momento, sta realizzando i collegamenti in cavo HVDC anche per i progetti DolWin3 e BorWin3.

Negli ultimi anni il gruppo ha continuato a sviluppare un'ampia gamma di tecnologie e prodotti d'avanguardia per il settore dei collegamenti elettrici HVDC. Questi successi sottolineano il ruolo da protagonista del Gruppo nello sviluppo di sistemi di trasmissione in cavo HVDC, nella applicazione commerciale di tali sistemi e nella capacità di esecuzione di progetti chiavi-in-mano complessi.

**Prysmian Group**

Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni. Con oltre 130 anni di esperienza, un fatturato di 7 miliardi di Euro nel 2013, 19.000 dipendenti in 50 Paesi e 91 impianti produttivi, il Gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la più ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how. Nel settore dell'energia, Prysmian Group opera nel business dei cavi e sistemi terrestri e sottomarini per la trasmissione di energia, cavi speciali per applicazioni in diversi settori industriali e cavi di media e bassa tensione per le costruzioni edili e le infrastrutture. Nelle telecomunicazioni, il Gruppo produce cavi e accessori per la trasmissione di voce, video e dati, con un'offerta completa di fibra ottica, cavi ottici e in rame e sistemi di connettività. Prysmian è una public company, quotata alla Borsa Italiana nell'indice FTSE MIB.

**Media Relations**

Lorenzo Caruso  
Corporate and Business Communications Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
lorenzo.caruso@prysmiangroup.com

**Investor Relations**

Cristina Bifulco  
Investor Relations Director  
Ph. 0039 02 6449.1  
mariacristina.bifulco@prysmiangroup.com





# Via libera della Ue imprenditori pronti a interrare la linea

Il Somplago-Wurmloch è tra le 195 opere strategiche dell'Ue Pittini, Fantoni e Burgo d'accordo. Ora va convinta l'Austria

di Maura Delle Case

di UDINE

L'imprimatur europeo, ratificato dal commissario per l'energia e il clima in risposta a una interrogazione dell'euro-parlamentare Isabella De Monte (Pd) è tutt'altro che un dettaglio. Promette anzi d'essere decisivo per la futura realizzazione dell'elettrodotto Somplago-Wurmloch. Inserito tra le 195 opere emergenti ritenute strategiche dalla commissione Ue, eppure al palo da 10 anni. Ora, la società proponente, Alpe Adria Energia, emanazione dei gruppi Pittini, Fantoni e Burgo, è pronta, anche in ragione di questa riaffermazione, a cercare una soluzione che possa far superare al progetto anche l'ultimo scoglio. Vale a dire l'impatto paesaggistico che ha spinto l'Austria a bocciare il progetto e la Regione a non inscrivere nel piano energetico. Com'è intanto la linea.

«Stiamo cercando di concepire una soluzione che accoglia quanto auspicato dalla giunta - afferma il capo progetto, Fabrizio Scaramuzza - che ha manifestato il desiderio di veder interrotti gli elettrodotti ed evitata la duplicazione delle linee lì dove ce ne sono di esistenti». Tempi? «Due anni, se tutto andrà bene». Poi precisa: «Intendiamo rispettare i desiderata del territorio e ci prepariamo a parlare nuovamente con la Regione prima di concludere l'iter per la parte italiana». In-

## LA REGIONE

«È la soluzione che abbiamo suggerito»

La regione Fvg sull'elettrodotto della Carnia ha assunto una posizione chiara, messa nero su bianco nelle pagine del piano energetico che, varato alla fine dell'anno scorso dalla giunta, non contempla l'infrastruttura pur non escludendola del tutto nel caso in cui questa sia riformulata passando dall'attuale previsione aerea a quella interrata. A quella posizione, netta, inequivocabile, si richiama l'assessore all'energia Sara Vito.

«Il piano - afferma - abbiamo espresso un'opinione chiara, siamo contrari al progetto nella sua formulazione così come conosciuta oggi, favorevoli invece a un progetto che sia tutto interrato. Lo abbiamo detto nel piano e lo riaffermiamo. Le poche righe scritte dal commissario europeo per il clima e l'energia, Miguel Canete, in risposta all'interrogazione presentata dall'eurodeputata del Pd Isabella De Monte dopo l'approvazione del piano strategico d'infrastruttura pan-europeo in cui si conta anche l'elettrodotto "carnico", non stupiscono l'assessore Vito. L'impegno dell'Ue ad assicurare l'attuazione del progetto, secondo le disposizioni del regolamento

casato il decreto interministeriale sulla positiva valutazione d'impatto ambientale ora non manca infatti che la conferenza dei servizi conclusiva, «ma




L'assessore Sara Vito

numero 347 del 2013 in particolare per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, la relativa durata e i principi della partecipazione pubblica suonano anzi come una garanzia.

Un mezzo in più per arrivare a far sintesi delle diverse esigenze sul piatto. Quelle delle imprese che necessitano di approvvigionarsi d'energia da un lato e quelle delle pubbliche istituzioni chiamate a garantire l'interesse collettivo, che qui passa dalla salvaguardia del territorio, «eterni sulla posizione del nostro piano - conclude Vito - restiamo disponibili a discutere di un nuovo progetto del tutto interrato». (m.d.c.)

ripeto, per rispetto attendiamo di quadrare il cerchio con il territorio». Una mediazione fondamentale anche per superare la chiu-



Tralicci d'un elettrodotto: adesso si fa sempre più concreta la soluzione dell'interramento dell'opera

### ELETTRODOTTO WURMLOCH - SOMPLAGO

(In base al Progetto originario)



sura manifestata dall'Austria e arrivare a realizzare l'elettrodotto. Strategica, per l'appunto, la recente e nuova presa di posizione della Commissione

l'energia: «La commissione si metterà in contatto con le parti interessate - scrive a De Monte il commissario Arias Canete - per assicurare che il progetto sia attuato secondo le disposizioni del regolamento Ue, in particolare per quanto riguarda il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, la relativa durata e i principi della partecipazione pubblica». Una "benedizione" all'ipotesi di mediazione. Sul fronte dell'elettrodotto Udine-Redipuglia, la cui strategicità è stata ribadita dalla presidente, Debora Serracchiani, l'erna sta procedendo con la nuova procedura di Via per superare lo scoglio del rilievo ministeriale. Duro il commento di Cristian Sergio del M5s: «Serracchiani dovrebbe dimettersi visto il suo tentativo di delegittimare la magistratura dimenticando che la carta che manca è l'autorizzazione a costruire».







**Electrodotto a 380 kV in doppia terra "S.E. Udine Ovest-S.E. Redipuglia" ed opere connesse  
RELAZIONE PAESAGGISTICA-APPENDICE 02**

Codifica PSRARI08014

Rev. 01	Pag. 4 di 63
15/09/2015	



**FS1 ANTE OPERAM**



**FS1 POST OPERA**











**LAVORI TERNA dopo la sentenza del 23/07/2015**


Proseguono i lavori sui restanti sostegni d'angolo dell'opera realizzata completa dei fili posti sulle carrucole. Sul sostegno n. 43 (foto 1 e foto 2 vista laterale) sono fissati gli isolatori di vetro temprato sui bracci del sostegno medesimo della parte sinistra vista strada. Sulla parte destra i fili sono ancora sostenuti dalle carrucole guida filo, in attesa di essere rimosse nei giorni seguenti. Tali operazioni proseguono (foto 5) progressivamente fino al completo fissaggio dei cavi agli isolatori e la rimozione conseguente delle carrucole che sostengono i fili. Le stesse operazioni erano già state eseguite in precedenza sui sostegni d'angolo n. 36 e n. 34.

All'interno del cantiere (foto 3) si può vedere tutti i macchinari utilizzati per quest'operazione e la composizione al suolo in file ordinate dei restanti isolatori pronti per essere agganciati sugli sbracci. A poca distanza dal cantiere il personale impegnato con le operazioni di rilievo lungo il resto della linea (foto 4).



**Foto 1 sostegno n. 43 il 04/08/2015**






**Foto 2 sostegno n. 43 vista laterale dalla strada Sammardenchia-Lavariano il 04/08/15**



**Foto 3 sostegno n. 43 isolatori temprati pronti per il fissaggio il 04/08/15**





**Foto 4 personale durante i rilievi delle frecce a poca distanza dal sostegno n. 43 il 03/08/15**

Le foto seguenti (foto 5, 6 e 7) dimostrano l'avanzamento dei lavori dal lato sinistro a quello destro del sostegno utilizzando tutti gli isolatori presenti nel cantiere.



**Foto 5 alcuni giorni dopo sempre sul sostegno n. 43 il 06/08/15**





**Foto n. 6 sostegno n. 43 con i rimanenti isolatori temprati da collocare il 06/08/15**




**Foto n. 7 sostegno n. 43 tutti gli isolatori temprati fissati il 07/08/15**




## Lavori sui sostegni in linea

Terminate le operazioni su tutti i sostegni d'angolo le operazioni procedono lungo i sostegni in linea. Si procede prima con la rimozione di tutte le carrucole che sostenevano i cavi prima sul lato sinistro (foto 1) e poi sul lato destro (foto 4) del tracciato. Contemporaneamente alla loro rimozione, si procede con il fissaggio dei cavi (foto 2) con apposita morsetteria ai rispettivi isolatori. Le carrucole una volta sganciate sono calate a terra (foto 3) per poi essere rimosse. Rimozione completa delle carrucole guida filo sul tracciato (foto 5)




**Foto 1 sostegno n. 40 dopo la rimozione delle carrucole sul lato sinistro il 06/08/15**





**Foto 2 sostegno n. 40 particolare della morsetteria utilizzata per fissare i cavi il 06/08/15**



**Foto 3 sostegno n. 41 carrucole appena smontate dal lato sinistro del sostegno il 06/08/15**





**Foto 4 sul sostegno n. 38 personale al lavoro per rimuovere l'ultima carrucola sul lato destro il 10/08/15**



**Foto 5 sostegni n. 40 41 e 42 senza carrucole e fili morsettati il 10/08/15**



## Lavori sui sostegni in linea dopo la rimozione delle carrucole

Una volta che su tutti i sostegni erano state rimosse le carrucole si procede con l'applicazione dei distanziali dal sostegno ai morsetti blocca filo (foto 1 foto 2 e foto 3). Al termine delle operazioni la linea si presenta come in foto 4.



**Foto 1 sostegno n. 31 personale durante le operazioni di fissaggio dei distanziali il 12/08/15**



**Foto 2 sostegno n. 32 visione ravvicinata del fissaggio dei distanziali il 17/08/15**





**Foto 3 sostegno n. 32 con alla base il cantiere e i restanti distanziali da imbullonare il 17/08/15**




**Foto 4 visione dei sostegni n. 32 e 31 a lavori ultimati il 18/08/15**



## Lavori sui conduttori

Mentre una squadra di addetti proseguiva con la disposizione dei distanziali sui sostegni l'altra che seguiva, poneva i distanziali sui conduttori (foto 1 e foto 2)



**Foto 1 tra il sostegno n. 34 e n. 33 personale sospeso sui cavi a posizionare i distanziali 26/08/15**




**Foto 2 sostegno n. 39 con addetti in fase di posizionamento dei distanziali il 29/08/15**





**Foto 3 sostegno n. 39 personale all'opera per la rimozione delle protezioni degli isolatori il 29/08/15**



**Foto 4 sostegno n. 38 dopo le operazioni precedenti e l'applicazione di smorzatori di vibrazione il 29/08/15**



**Lavori eseguiti sui cantieri e alla nuova stazione di Udine sud**



**Foto 1 cantiere sostegno n. 54 carico e rimozione del tubolare il 08/09/2015**





**Foto 2 esecuzione di uno scavo parallelo alla via di accesso alla centrale 20/10/15**



**Foto 3 scavo e posa di un corrugato porta cavi in uscita dalla nuova stazione Udine sud il 20/10/15**





**Foto 4 sostegno n. 48 rimozione del materiale posto come fondo per accedere al cantiere 12/10/15**



**Foto 5 sostegno n. 48 escavatore in fase di chiusura della strada di accesso al cantiere il 12/10/15**





**Foto 6 fondazione n. 16 rimozione del materiale posto come fondo per accedere al cantiere e successivo ritombamento in assenza di sostegno il 03/11/15**



**Foto 7 sostegno n. 36 primo carico di materiale di provenienza dubbia per il completamento del ritombamento il 08/10/15**





**Foto 8 sostegno n. 36 trasposto di ulteriore materiale da altri siti per completare il ritombamento il 06/11/15**



**Foto 9 sostegno n. 36 con escavatore in fase di ritombamento del cantiere l'11/11/15**





LAVORI MARZO 2016









